

Mercoledì  
29 Giugno 2016

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilssole24ore.com  
@24NormeTributi



## DISAPPLICAZIONE FAI DA TE Società di comodo, codice in Unico

Caputo e Tosoni ▶ pagina 40



## LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa

MARTEDÌ: Condominio

MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia

GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito

VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

**Lotta all'evasione.** Il ministro dell'Economia ha parlato alla cerimonia di chiusura dell'anno di studio della scuola della Gdf

# Padoan: offensiva sul segreto societario

In accordo con l'Ocse si punta a conoscere i beneficiari effettivi di conti intestati a trust e società schermo

Gianni Trovati  
ROMA

Dopo i colpi assestati al segreto bancario, il «prossimo passo è il superamento del segreto societario», per far conoscere all'amministrazione finanziaria «i beneficiari effettivi dei conti finanziari intestati a trust, società schermo o altre entità non trasparenti».

A indicare le nuove tappe della lotta all'evasione internazionale è il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, che intervenendo ieri a Roma alla cerimonia di chiusura dell'anno di studi 2015/16 della scuola di polizia tributaria della Guardia

di finanza ha fatto il punto sulle intese già raggiunte nelle sedi internazionali, dall'Ecofin all'Ocse, e sui prossimi compiti da svolgere. Iniziativa, in realtà, già avviata, e ora da tradurre «in un altro strumento giuridico per scambiare informazioni e tracciare strutture offshore complesse utilizzate da criminali ed evasori fiscali».

A riaccendere l'attenzione sull'esigenza di alzare gli standard di trasparenza, ha ricordato il ministro parlando agli «studenti» chiamati a rinforzare le competenze dei ranghi delle Fiamme Gialle, è stata la vicenda dei Panama Papers,

l'archivio telematico delle oltre 200 mila società offshore gestito dallo studio panamense di Mossak Fonseca e portato alla luce meno di tre mesi fa dal «consorzio internazionale dei giornalisti investigativi». Al livello dei governi la reazione è stata avviata, già dal G20 di Shanghai di metà aprile, la proposta dei cinque principali Paesi Ue di avviare un nuovo meccanismo di scambio di dati sui beneficiari degli organismi opachi, che si è tradotta in un'iniziativa Ue nell'Ecofin informale di Amsterdam del 22 e 23 aprile e sta ora allargando l'orizzonte delle adesioni.

«Nel miglioramento del contesto giuridico e operativo per il contrasto ai crimini finanziari ha rivendicato Padoan - l'Italia ha assunto un ruolo chiave e spiccatamente propositivo». L'obiettivo è quello di replicare l'accelerazione compiuta sul segreto bancario, che vedrà attivarsi lo scambio delle informazioni fra 55 Stati dal 1° gennaio prossimo e aggiungersi, l'anno successivo, altri 46 Stati fra i quali Svizzera, Singapore e Hong Kong. Il contesto evocato da Padoan è lo stesso che ha caratterizzato la voluntary disclosure, in attesa di replica, e che poggia sulla stretta alle vie

di fuga internazionali con l'obiettivo di trovare nuove risorse per i tagli fiscali in casa su famiglie e imprese.

Nell'orizzonte internazionale si colloca anche la nuova direttiva antielusione, approvata la settimana scorsa in tempi record secondo gli standard del Consiglio europeo (4 mesi), per ostacolare lo «shopping fiscale» illegittimo delle aziende attive in più Paesi (trasloco dei profitti motivato solo dalla ricerca delle aliquote più basse, raddoppio delle deduzioni e così via). Tutto questo amplia ovviamente anche i confini, geografici e di competenze, della

Guardia di Finanza. Nasce da qui il «radicale rinnovamento delle linee strategiche» della Guardia di Finanza evocato ieri dal comandante generale del Corpo, Giorgio Toschi, e fondata «sulla centralità dell'analisi di rischio e dell'attività di intelligence» in una «proiezione antifrode» che all'analisi dei documenti contabili affianca «l'esecuzione di complesse indagini di polizia giudiziaria, la ricostruzione dei flussi finanziari e il ricorso a tecniche investigative di una moderna polizia economica e finanziaria».

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I punti



**01 | IL SEGRETO BANCARIO**  
Dal 1° gennaio prossimo saranno 55 gli Stati che avvieranno lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari. Nel 2018 si aggiungeranno altri 46 Stati, tra i quali Svizzera, Singapore e Hong Kong.

**02 | IL SEGRETO SOCIETARIO**  
Nel G20 di metà aprile, all'indomani dell'avvio della

diffusione dei Panama Papers, i primi cinque Paesi dell'Unione europea hanno proposto l'avvio di un sistema di scambio automatico delle informazioni anche per i beneficiari di trust, società schermo e altri strumenti che non rispondono a standard di trasparenza. L'iniziativa è stata fatta propria dall'Ecofin informale di Amsterdam del 22-23 aprile e sta aumentando le proprie adesioni.

**Trasparenza.** Pubblicato il decreto sull'interpello abbreviato per le imprese che scelgono di collaborare

## Compliance, dialogo facilitato con le Entrate

Marica Pennesi

Il 27 giugno, è stato pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» il decreto del 15 giugno 2016, che disciplina i termini e le modalità applicative dell'interpello solo per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo. Si tratta di una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali si ravvisano possibili rischi fiscali. Il rischio fiscale è inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario. Il decreto intende dare attuazione a una delle principali novità e semplificazioni previste per chi aderisce alla cooperative tax compliance ovvero la certezza interpretativa, in tempi ragionevolmente congrui (45 giorni), in merito ad una determinata fattispecie, ponendo quindi l'interpello al riparo da eventuali future contestazioni. Il decreto, tuttavia, riserva all'amministrazione la possibilità di modificare la propria posizione interpretativa con valenza esclusivamente per i periodi d'imposta successivi a quello in cui tale cambio di orientamento si è verificato. L'istanza di in-

terpello abbreviato può essere presentata dal goesimo giorno successivo alla comunicazione di ammissione al regime e comunque prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o degli adempimenti tributari per i quali si chiede il parere dell'amministrazione. A regime, non è ammessa la presentazione dell'interpello da parte del contribuente che risulti escluso dal regime di adempimento collaborativo, o se non si ravvisa obiettiva incertezza interpretativa sulla materia da esaminare. Non risulta, peraltro, ammissibile l'istanza qualora siano iniziate attività di controllo, sulle questioni oggetto di chiarimento, di cui il contribuente è formalmente a conoscenza o la materia è già oggetto di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale o per i nuovi investimenti sul territorio italiano. La tempestività e la preventività dell'interpello rispetto alle scadenze tributarie interessate dal chiarimento è condicio sine qua non per l'ammissibilità dell'istanza stessa. Nell'ambito dei doveri di trasparenza e collaborazione ex articolo 5 comma 2, Dlgs 128/2015, è ricompresa anche la tempestiva comunicazione all'ufficio dei rischi per i quali

il contribuente intende presentare l'interpello abbreviato. La presentazione dell'istanza di interpello non produce alcun effetto sospensivo o dilatorio dei termini di scadenza previsti dalle norme tributarie, né su quelli della decadenza o prescrizione. L'ufficio competente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di interpello abbreviato, verifica i requisiti di ammissibilità e richiede eventuali regolarizzazioni per dati carenti che dovranno avvenire entro 30 giorni.

Le Entrate devono fornire la risposta scritta e motivata entro 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza ovvero da quella di integrazione dei dati carenti, presso l'ufficio competente. Per acquisire ulteriore documentazione od effettuare accessi presso la società ad integrazione dell'istanza stessa, l'Agenzia per una sola volta può richiedere la sospensione del suddetto termine. Nel caso in cui la risposta non arrivi nei termini si forma il silenzio-assenso all'interpretazione fornita nell'interpello; nel caso la risposta arrivi oltre i termini e con un'interpretazione diversa da quella data dall'istante i comportamenti diffusi dal contribuente non sono sanzionabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### I passaggi chiave

#### COMPORAMENTO NON CONFORME

Una volta ottenuta la risposta dall'amministrazione, il contribuente ha l'obbligo di comunicare all'ufficio competente se ha tenuto un comportamento non conforme al contenuto della risposta delle Entrate, ovvero se sono intervenute eventuali modifiche delle circostanze di fatto o di diritto sulla base delle quali è stata formulata la risposta. La risposta ottenuta ha efficacia solo nei confronti del contribuente istante

#### IL VALORE VINCOLANTE

La risposta entro 45 giorni ha un valore vincolante per l'Agenzia: qualora non pervenga al contribuente su istanze ammissibili entro detto termine si forma il silenzio-assenso all'interpretazione prospettata dal richiedente e solo in merito alla questione oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio

#### LA RISPOSTA OLTRE I TERMINI

Nel caso in cui l'ufficio risponda oltre il termine o comunichi una risposta diversa da quella fornita in precedenza, l'eventuale inosservanza della soluzione interpretativa contenuta nella risposta tardiva o rettificativa dà luogo al recupero di imposte e interessi, senza sanzioni, solo nel caso in cui, alla data della relativa notifica, il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento oggetto dell'interpello

Il Sole **24 ORE**.com



**QUOTIDIANO DEL FISCO**  
Ogni giorno gli approfondimenti in materia tributaria

Sul Quotidiano del Fisco tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore in materia tributaria.

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

M.Pen.  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

**La proposta.** Niente penali per dichiarazioni infedeli

## «Penalty protection» da estendere

Il regime di adempimento collaborativo si rivolge a imprese di rilevanti dimensioni appartenenti molto spesso a gruppi societari che da tempo hanno sviluppato una cultura di compliance e trasparenza a tutto tondo e si stanno interrogando in merito ai pro e ai contro della cooperative tax compliance.

Per convincere i decision maker dell'importanza dell'investimento in sicurezza anche fiscale è cruciale che alla mera proposizione normativa si abbinino una reale e concreta volontà di aiutare le imprese a collaborare, a trovare insieme i modi e le soluzioni più adeguate. Occorre in primis abbandonare il punto di vista tipico di chi ha rivestito ruoli da accertatore da parte dell'Agenzia, per assumere in questo nuovo orizzonte quello di facilitatore verso la transizione, verso la trasparenza e cooperazione.

Occorrerebbe introdurre misure che rendano molto più appealing l'opzione per il regime, anche in considerazione dei sostanziali investimenti da effet-

tuare in termini di nuove procedure e di risorse dedicate. Ci si riferisce alla cosiddetta **penalty protection completa**, che dovrebbe azzerare sia le sanzioni amministrative ora al 50% che quelle di carattere penale in capo agli amministratori per la dichiarazione infedele, non potendosi ravvisare in chi collabora e si rende trasparente alcun dolo e alcuna scienza per ridurre il carico impositivo oltre le soglie rilevanti.

Questa penalty protection non dovrebbe essere avviata estesa a ipotesi di frode o evasione. La richiesta è pertanto quella di esplicitare la non rilevanza penale per i casi di cui all'articolo 4 Dlgs 74/2000 per i soggetti in regime di adempimento collaborativo per mancanza dei presupposti. Dirlo chiaramente darebbe certezze sin da subito, evitando lunghi dibattimenti con magistrati eventualmente convinti di una diversa interpretazione.



FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

**Dichiarazioni.** Da quest'anno il contribuente può segnalare in Unico, nel quadro RS, le circostanze che hanno impedito di conseguire ricavi minimi e adeguati

# Società di comodo, disapplicazione fai da te

Anche le imprese in perdita sistemica possono approfittare dell'iter semplificato contro la maggiorazione d'imposta

Alessandra Caputo  
Gian Paolo Tosoni

Nella compilazione della sezione relativa alle società non operative nel quadro RS del modello Unico società di capitali e di persone, da quest'anno è possibile disapplicare la relativa normativa per effetto delle nuove regole sugli interpellati probatori; tuttavia la omessa segnalazione di tale circostanza è punita con la sanzione da 2mila a 21mila euro.

**Le società non operative**

L'articolo 30 della legge 724/1994, definisce "di comodo" le società che non superano il test di operatività, ovvero quelle società i cui ricavi "figurativi" sono superiori rispetto ai ricavi effettivi. I ricavi figurativi sono determinati applicando coefficienti ad alcune poste dell'attivo, ovvero il 2% al valore delle partecipazioni e titoli e relativi crediti, il 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e il 15% al valore delle altre immobilizzazioni.

Si definiscono, invece, in perdita sistemica le società che han-

no presentato dichiarazioni in perdita fiscale nel quinquennio 2010/2014, ovvero che nello stesso arco temporale hanno dichiarato per quattro periodi d'imposta una perdita fiscale e per un anno hanno dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo. Per entrambe queste fattispecie, trova applicazione la particolare disciplina che comporta la deter-

**IL CASO PARTICOLARE**

Sempre escluse dal reddito obbligatorio le società agricole che svolgono le attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura

minazione del reddito minimo ai fini delle imposte dirette, un valore della produzione minimo ai fini Irap, nonché l'impossibilità di utilizzare perdite pregresse a scampo del reddito se non per la parte eccedente il reddito minimo; infine scatta il divieto di rimborso o compensazione orizzontale del credito Iva. Ultima

aggravante per le società di capitali è l'applicazione dell'aliquota Ires maggiorata al 38 per cento.

**I possibili rimedi**

Le società possono evitare di essere assoggettate a questa disciplina se ricorre una delle cause di esclusione o disapplicazione previste dall'agenzia delle Entrate con provvedimento 23681 del 14 febbraio 2008, relativo alle società di comodo che, in forza di quanto previsto dal decreto legge 138/2011 opera anche per le società in perdita sistemica, e dal provvedimento 87956 dell'11 giugno 2012 per le sole società in perdita sistemica.

Le principali esclusioni riguardano i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali, le società che si trovano nel primo anno di esercizio, le società soggette al fallimento o alle altre procedure concorsuali, le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore e le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello

Stato patrimoniale. Sono, invece, cause di disapplicazione lo svolgimento esclusivo di attività agricola in base all'articolo 2135 del Codice civile da parte delle società agricole (Dlgs 99/2004), la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a causa della dichiarazione dello stato di emergenza e il conseguimento di un margine operativo lordo positivo.

**L'auto-disapplicazione**

In assenza di cause di disapplicazione o esclusione, fino allo scorso anno, l'unico modo per evitare gli effetti negativi della disciplina era quello di presentare una istanza di interpellato disapplicativo in base all'articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973. Da quest'anno, invece, le società che non superano il test di operatività o che conseguono perdite reiterate, potranno "auto-disapplicarsi" la disciplina e, quindi, evitare tutte le penalizzazioni previste per le società di comodo.

Il comma 4-quater dell'articolo 30 prevede infatti che le società che ritengono sussistenti ogget-

tive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi o che non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini Iva, possono non presentare l'interpellato e darne comunicazione nel modello Unico. A tal fine, la sezione relativa alla verifica dell'operatività e determinazione del reddito minimo, presente nel quadro RS del modello Unico, presenta da quest'anno due nuove caselle, denominate «Imposta sul reddito - società non operative» e «Imposta sul reddito - società in perdita sistemica». Ciascuna delle due caselle deve essere compilata con il codice "1" in caso di accoglimento dell'istanza di interpellato, con il codice "2" in caso di non presentazione dell'istanza di interpellato, e con il codice "3" in caso di presentazione dell'istanza di interpellato in assenza di risposta. I medesimi codici vanno indicati nelle caselle Irap ed Iva. In tutti e 3 questi casi, si produce l'effetto di considerare operativa la società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Guida alla compilazione con alcuni casi pratici****IL CASO****BOCCIATA AL TEST OPERATIVITÀ**

Una società di capitali per l'anno 2015 non ha superato il test di operatività in quanto i suoi ricavi effettivi sono inferiori a quelli determinati applicando le percentuali di redditività di cui all'articolo 30 della legge 724/1994. Ha presentato l'interpellato probatorio che, però, ha avuto esito negativo. Può non adeguarsi al reddito minimo?

**LA SOLUZIONE**

Sì. In questo caso si deve compilare il prospetto "Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo" nel quadro RS, indicando il codice "3" nelle colonne 4, 6 e 7 (relativamente alle imposte sul reddito, all'Iva e all'Irap). Si ritiene che non debbano essere compilati gli altri righi del prospetto. Per effetto della indicazione del codice 3, non corrisponderà alcun adeguamento nel rigo RN6. Si ricorda che l'eventuale omissione del codice 3, comporta l'applicazione di una sanzione tra 2mila e 21mila euro

**REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO FIGURATIVO**

Una società di capitali per l'anno 2015 ha presentato una dichiarazione con un reddito imponibile inferiore a quello figurativo. Non sussistono cause di esclusione, né cause di disapplicazione e ha deciso di non presentare alcun interpellato probatorio. Deve comunque compilare l'apposito prospetto nel quadro RS?

In questo caso si deve compilare il rigo RS116 indicando il codice "2" nelle colonne 4, 6 e 7 (relativamente alle imposte sul reddito, all'Iva e all'Irap). Si ritiene che non debbano essere compilati gli altri righi del prospetto. Anche in questa ipotesi, la mancata indicazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 3-quinquies del dlgs. 471/1997 (minimo 2mila, massimo 21mila)

**ATTIVITÀ AGRICOLA IN VIA ESCLUSIVA**

Una società a responsabilità agricola svolge esclusivamente l'attività di coltivazione del fondo. Appurato che lo svolgimento dell'attività agricola è una causa di disapplicazione, avrebbe dovuto presentare l'interpellato? Come compila in prospetto del quadro RS?

Il provvedimento dell'11 giugno 2012 prevede che possono disapplicare la disciplina delle società di comodo le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e rispettano le condizioni previste dall'articolo 2 del dlgs. 99/2004. Le cause di disapplicazione comportano l'automatica disapplicazione della disciplina senza che sia necessario inviare l'interpellato. In questo caso si deve compilare il prospetto indicando solo nella colonna 2 del rigo RS116 il codice "10"

**ADEGUAMENTO AL REDDITO MINIMO**

Una società di capitali che nell'anno 2015 non ha superato il test di operatività, ha presentato interpellato probatorio che, tuttavia, ha ricevuto esito negativo. Decide, quindi, di adeguarsi dichiarando il reddito minimo. Come compila l'apposito prospetto nel quadro RS? Eventuali agevolazioni tributarie sono comunque ammesse (ad esempio dividendi che fruiscono della detassazione o proventi esenti)?

Qualora non sussistano cause di disapplicazione o cause di esclusione, devono essere compilati i rigi da RS117 a RS123. Mentre non dovrà essere compilato il rigo RS116. La normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, pertanto i soggetti interessati dovranno indicare nel rigo RS124, colonna 1, la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile

**La nuova procedura.** L'iter prevede la presentazione alla direzione regionale che avrà 120 giorni per rispondere

## Interpellato probatorio fino al 30 settembre

Dal 2016, per effetto della modifica dell'articolo 30, comma 4-bis della legge 724/1994, le società "di comodo" possono chiedere la disapplicazione della relativa disciplina attraverso la presentazione dell'interpellato "probatorio" in luogo di quello "disapplicativo".

Il decreto legislativo 156/2015, in attuazione della legge delega 23/2014, ha modificato l'articolo 11 dello Statuto del contribuente con lo scopo di sostituire l'interpellato concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie nei casi di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni medesime, con nuove forme di interpellato. Le tipologie di interpellato

ora ammesse, declinate e specificate nei commi 1 e 2 dell'articolo 11, sono quattro: ordinario, probatorio, anti-abuso e disapplicativo.

Per le società di comodo, il nuovo comma 4 bis dell'articolo 30 prevede la facoltà di «interpellare l'amministrazione in base all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212», servendosi cioè della tipologia di in-

**L'ABC**

L'istanza deve contenere la descrizione puntuale della situazione e le motivazioni per evitare le penalizzazioni

terpellato "probatorio". Come precisato nella circolare 9/2016, la categoria dell'interpellato "probatorio" raggruppa tutte quelle istanze volte a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori richiesti dalla norma ai fini dell'accesso a un determinato regime fiscale.

La procedura per la presentazione dell'interpellato è ora disciplinata dal provvedimento del 4 gennaio 2016. Tra le novità si ricorda che l'istanza non deve più essere presentata alla direzione regionale per il tramite della direzione provinciale ma deve essere presentata direttamente alla direzione regionale competente.

L'ufficio ha tempo 120 giorni (e non più 90) per inviare la risposta; trascorso questo periodo, scatta il silenzio-assenso. La risposta all'interpellato, espressa o tacita, giungerà, quindi, entro il 30 settembre, se l'istanza è stata presentata entro il 2 giugno.

In ogni caso il termine di presentazione coincide con quello di presentazione dalla dichiarazione dei redditi. Resta, invece, invariato il contenuto dell'istanza che deve contenere, tra gli altri, i dati del contribuente e la puntuale descrizione della situazione in merito alla quale sussistono dubbi e si chiede, pertanto, il parere dell'amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui, successiva-


mente alla presentazione della dichiarazione, intervenga l'esito positivo dell'interpellato presentato, la società sarà definitivamente legittimata alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo; nel caso, invece, di esito negativo, la società sarà soggetta all'applicazione della disciplina penalizzante, ma con il diritto di impugnare l'accertamento. Nel caso in cui non sia stato presentato l'interpellato, l'agenzia verificherà l'esistenza di dette oggettive situazioni e, se queste non saranno riconosciute sussistenti, considererà la società soggetta all'applicazione della disciplina delle società di comodo fermo restando il diritto di impugnare l'accertamento.

A.C.  
G.P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA

## DI PADRE IN FIGLIO. TUTTE LE SOLUZIONI PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE.



DA MERCOLEDÌ 29 GIUGNO CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 14,90€\*

Il passaggio generazionale nelle aziende grandi o medio piccole è un momento cruciale per le sorti dell'impresa. È un processo spesso accompagnato dalla preoccupazione di non riuscire a trovare una soluzione che accontenti tutti, dalla paura che il patrimonio venga dissipato e dal timore di perdita di identità una volta passate le redini del comando. Il Sole 24 Ore presenta una guida per superare le diffidenze più ricorrenti nei processi di pianificazione, attraverso l'analisi degli strumenti e delle soluzioni più idonee.

www.shopping24.it

Il Sole **24 ORE**



www.ilssole24ore.com

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

**Agevolazioni.** In questi giorni stanno arrivando le comunicazioni delle Entrate sull'accoglimento delle istanze

# Patent box, l'Agenzia prepara il ruling

## La prima fase è la verifica della sussistenza formale degli elementi obbligatori

**Enrico Holzmler**

Sono giorni convulsi per il Patent box. Domani, 30 giugno, è scadenza oltre la quale, salvo novità dell'ultima ora, non sarà più possibile accedere al regime per marchi e, probabilmente, per il know-how. Non solo i contribuenti interessati si stanno cimentando in una corsa contro il tempo: anche taluni uffici sono già attivati per verificare, a stretto giro, l'ammissibilità delle istanze presentate in questi giorni.

Nel frattempo, come anticipato ieri (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 giugno), l'agenzia delle Entrate sta già inviando, o ne ricorrono i presupposti, **dichiarazioni di ammissibilità** per i soggetti che hanno presentato l'istanza entro la fine dello scorso anno.

### Primo feedback delle Entrate

Il provvedimento dell'agenzia Entrate n. 154278 del 1° dicembre 2015 prevede, all'articolo 7, la possibilità che l'istanza sia rigettata «quando è carente degli elementi di cui al punto 2.3» del Provvedimento stesso. Si tratta dei cosiddetti elementi essenziali imposti dal provvedimento in predicato, ovvero (in sintesi):  
● denominazione dell'impresa, sede legale o domicilio fiscale, sede verso dalla sede;  
● codice fiscale e/o partita Iva;

● indicazione dell'oggetto dell'accordo preventivo, consistente (alternativamente) nella preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e criteri di calcolo;

● del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto (ergo, "utilizzo interno" alla società stessa) dei beni immateriali di cui all'articolo 6 del Dm 30 luglio 2015;

● del contributo economico in caso di utilizzo "indiretto" (operazioni intercompany) degliintangibili in predicato;

● della plusvalenza derivante dalla vendita dell'intangibile, secondo quanto delineato dall'articolo 10 del citato decreto ministeriale.

● indicazione della tipologia di bene immateriale (nonché del relativo "romanino" riportato nel decreto) e dell'eventuale vincolo di complementarietà tra due o piùintangibles (anche se tra loro di diversa natura);

● indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo (anche qui, riportando il "romanino" di riferimento), senza dimenticare il "diretto collegamento" dell'attività con lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento del valore dei citati beniintangibili.

L'istanza risulta quindi particolarmente delicata, poiché una banale dimenticanza può comportare il

### La risposta-tipo dell'agenzia delle Entrate



#### Dichiarazione di ammissibilità

«(omissis) Oggetto dell'istanza è la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beniintangibili punto 3 del Provvedimento, per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2015 e per i successivi quattro periodi d'imposta. Considerato che il Provvedimento indica, al punto 2.3, gli elementi obbligatori per avere accesso al regime opzionale, e stabilisce

inoltre al punto 7 il rigetto dell'istanza in assenza degli stessi; tenuto conto, inoltre, che la Circolare 11/E del 2016 chiarisce l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, si comunica quanto segue. Lo scrivente Ufficio ha proceduto all'attività istruttoria in esito alla quale è stato riscontrato che il Contribuente rientra nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione ed è stata verificata la formale sussistenza degli elementi obbligatori di cui al punto 2.3. Pertanto, l'istanza è dichiarata ammissibile. Con separata comunicazione, l'Ufficio contatterà la Società ai sensi del punto 8 del Provvedimento, al fine di definire i termini di svolgimento della procedura».

rigetto della stessa. Tuttavia, per i soggetti incorsi in tali errori ci potrebbe essere una seconda chance: il rigetto può essere evitato laddove l'ufficio possa desumere, mediante ulteriore attività istruttoria, gli elementi "mancanti" o non sufficientemente definiti. In tale caso, il termi-

ne utile per il rigetto dell'istanza rimane sospeso per il periodo necessario al completamento della stessa. Mentre è previsto che il rigetto venga comunicato dall'ufficio con provvedimento motivato, non vi è alcuna previsione circa l'obbligo, da parte dell'ufficio, di inviare all'istan-

za una conferma di ammissibilità al ruling. Pertanto, secondo il tenore letterale della disposizione, la mancanza di un diniego motivato entro i termini stabiliti dovrebbe valere quale silenzio-assenso. All'atto pratico, si assiste ad allargheggiamenti di "dichiarazioni di ammissibilità" (come nell'esempio qui sopra, in parete, riportato) che hanno il pregio di un'assenza di un diniego formale, ma non di una conferma di ammissibilità al ruling. Pertanto, secondo il tenore letterale della disposizione, la mancanza di un diniego motivato entro i termini stabiliti dovrebbe valere quale silenzio-assenso. All'atto pratico, si assiste ad allargheggiamenti di "dichiarazioni di ammissibilità" (come nell'esempio qui sopra, in parete, riportato) che hanno il pregio di un'assenza di un diniego formale, ma non di una conferma di ammissibilità al ruling.

### Tempi più stretti dal 1° luglio

Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate n. 154278/2015 specifica, all'articolo 7, che il termine dell'ufficio per comunicare l'eventuale rigetto è fissato in 180 giorni per tutte le istanze presentate fino al prossimo 30 giugno. Le istanze presentate a partire dal prossimo 1° luglio entreranno, invece, nella fase "a regime", che prevede un riscontro molto più rapido: l'eventuale rigetto dovrà, infatti, essere comunicato entro 30 giorni dal deposito dell'istanza. I contribuenti interessati potranno predisporre e depositare l'istanza, attendere l'esito positivo della stessa e, ricevuto il benestare (o quantomeno non ricevuto alcun diniego) provvedere alla preparazione della (a volte ponderosa) documentazione integrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Cassazione.** Concetti più volte affermati in sede di giurisprudenza di legittimità

# Agevolazioni prima casa, passa la linea estensiva

**Angelo Busani**

Per ottenere l'agevolazione "prima casa", nel caso di acquisto effettuato da due coniugi, non c'è problema se entrambi risiedono nel Comune ove è ubicata l'abitazione oggetto di acquisto oppure se vanno a risiedervi entro 18 mesi dalla data del rogito. Nemmeno vi è problema se essi risiedono in due Comuni diversi a patto che:

a) l'immobile acquistato sia ubicato in uno di questi Comuni;

b) in tale Comune la famiglia (considerata nel suo insieme) abbia la sua residenza;

c) si tratti di un acquisto compiuto in regime di comunione legale dei beni.

La sentenza della Cassazione n. 13334 del 28 giugno scorso ribadisce questi concetti, già più volte affermati in sede di giurisprudenza di legittimità (si vedano le sentenze numero 14237/2000, 2109/2009, 15426/2009, 16355/2013 e 25889/2015), con la particolarità che, nel caso esaminato, l'agevolazione non è stata, però, concessa perché si è ritenuta difettare la prova del posizionamento della residenza della famiglia nel Comune ove era situata la casa per la cui acquisto era stato richiesto il beneficio fiscale.

La sentenza in questione offre, dunque, l'occasione per riflettere sulla posizione della Suprema Corte nelle sentenze pubblicate in questa materia, in quanto indubbiamente si prestano ad sollevare discussioni. Beninteso, sono decisioni che si accolgono con favore, perché estendono il perimetro di concedibilità dell'agevolazione rispetto a quanto si desume dallo stretto tenore normativo. Infatti, a rigore, come già osservato, nel caso di acquisto effettuato da due coniugi parrebbe che, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione "pri-

ma casa", entrambi debbano maturare il requisito della residenza, per già averla stabilita, al momento del contratto di acquisto, nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto di acquisto agevolato oppure per stabilirla nel termine di diciotto mesi. Affermare, dunque, che l'agevolazione spetta anche se uno dei due coniugi non abbia questo requisito della residenza, significa senz'altro guardare la normativa in questione con un'ottica assai estensiva.

Il punto è che la Cassazione, per giungere a questo risultato interpretativo, deve ricorrere al concetto di "residenza della famiglia" «quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi»; cosicché, una volta provato che la casa oggetto di acquisto

agevolato è destinata ad ospitare appunto la "residenza della famiglia", non importerebbe poi che uno dei coniugi abbia altrove la propria residenza («in considerazione del fatto che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione, sicché un'interpretazione della legge tributaria, che del resto parla di residenza e non di residenza anagrafica, conforme ai principi del diritto di famiglia, porta a considerare la coabitazione con il coniuge acquirente come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari»).

Indubbiamente, si tratta di uno sforzo interpretativo assai notevole, non solo perché si deve giungere al risultato di conferire una soggettività giuridica alla famiglia come tale (il che potrebbe far alzare il piè di un sopracciglio), come se fosse un'entità superiore e diversa rispetto alla mera somma dei suoi componenti; ma anche perché è assai complicato applicare il concetto di residenza, situazione tipica della singola persona fisica, a una situazione, invece, concretata dall'aggregazione affettiva di soggetti tra loro legati da vincoli di coniugio e di parentela.

Ancora, non si capisce bene perché di questa largheggiante interpretazione debbano beneficiare i soli coniugi in comunione dei beni e non anche quelli in separazione dei beni, i quali pure compiono un acquisto congiunto. Per il vero, la Cassazione non ha mai negato questa favorevole interpretazione ai coniugi in separazione dei beni, ma tutte le volte che ha formulato la decisione di beneficiare coniugi con residenze diverse l'ha fatto dicendo che la concessione dell'agevolazione era, in sostanza, da correlarsi strettamente al fatto che si trattasse di coniugi in comunione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Le problematiche.** Chi procede con il deposito entro domani dovrebbe poter contare sulla data di presentazione

# Su marchi e know how tempo quasi scaduto

Il destino delle istanze che verranno presentate entro fine mese su marchi e know-how è, ad oggi, non del tutto chiaro. La circolare 11/E ricorda infatti che «l'Osce non consente che, dopo la data del 30 giugno 2016, c'isiano nuove ammissioni che possano beneficiare di regimi di Patent box basati su regole e contenuti difformi da quelli indicati nell'Azione 5».

Sul punto, infatti, il rapporto finale del progetto Beps prevede che «under the nexus approach, marketing-related Ip assets such as trademarks

can never qualify for tax benefits under an Ip regime», raccomandando l'armonizzazione dei regimi domestici alla Linea Guida Ocse entro, per l'appunto, il 30 giugno 2016. Questo è sostanzialmente il motivo per cui si sta assistendo ad un'ondata di istanze su questi tipi di beni immateriali. Se quindi, da una parte, chi si attiva oggi potrà godere, a parità di condizioni, di un'agevolazione più elevata rispetto a chi è partito l'anno scorso (il contributo economico per il 2016 viene moltiplicato per 40%, al posto

del 30% applicato al 2015), chi ha già provveduto entro la fine del 2015 scorsosi sicuramente non rischierà alcuna censura europea, atteso che l'agenzia delle Entrate, entro fine mese, avrà già esplicitato l'ammissione al ruling (od implicitamente approvando l'istanza presentata con silenzio-assenso), in virtù del già ricordato termine perentorio di 180 giorni imposto agli Uffici.

Il tema aperto, per chi si cimenta in questi giorni in istanze su marchi e know-how, è dato dal fatto che l'Os-

ce fa riferimento ad "ammissioni" al regime entro il 30 giugno, e una lettura eccessivamente restrittiva della disposizione porterebbe a considerare come tali solo le istanze già "approvate" entro la fine del corrente mese: ciò imporrebbe agli uffici una verifica quasi "in tempo reale", di fatto inattuabile soprattutto per i contribuenti che presenteranno l'istanza proprio al scadere del mese. Per chi dovesse procedere con il deposito entro fine mese dovrebbe poter contare sulla data di presentazione

(almeno, questo è il forte auspicio): di fatti, siamo in vigenza di una disposizione nazionale che non fa alcun riferimento a beni immateriali "in scadenza" ed il contribuente deve poter fare affidamento: in tal senso una conferma pare trovarsi nelle parole della citata circolare 11/E, laddove si specifica che «le questioni di natura interpretativa che dovessero presentarsi in sede di applicazione del nostro meccanismo agevolativo dovranno far riferimento ai principi Ocse appena richiamati e successive versioni, sempreché la normativa italiana non preveda diversamente».

E.H.  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

**MUDEC**  
Museo delle Culture  
Milano

collezioni  
mostre  
mudec junior  
forum delle culture  
eventi  
formazione  
design store  
ristorante  
bistrot  
parcheggio

Via Tortona 56    mudec.it

sponsor museo: Deloitte | coffee partner: LAVAZZA | acqua ufficiale: Ferrarelle | birra ufficiale: Birra Pirelli | lighting sponsor: ZUMTOBEL | con il supporto di: laRinascente | NH | sponsor tecnici: FRETTA | sambonet | technology partner: RICOH | con il sostegno di: ANAS | COOP | TRENTITALIA | in collaborazione con: 24 ORE | Domenica | RADIO 24





GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

**VIOLENZA IN FAMIGLIA**  
Per reato sul lavoro serve la sudditanza

Schernire la propria dipendente per l'aspetto e l'incompetenza, tanto da crearle un problema psichico non basta a far scattare il reato di violenza in famiglia, se manca il nesso supremazia-soggezione tra datore e lavoratore. È stata così cancellata la condanna (articolo 572 del Codice penale) inflitta dai giudici di merito a una coppia di coniugi titolari di una ricevitoria. Nel caso esaminato non c'era una supremazia e una sudditanza, almeno psicologica. Potevano essere ipotizzabili altri reati: lesioni personali, minaccia, ingiuria, e violenza privata. E anche l'aggravante dell'abuso delle relazioni d'ufficio o di prestazione d'opera. Illeciti ormai non più perseguibili. *Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 28 giugno 2016 n. 26766*

**CONSULENTI TECNICI**  
Perizia in ritardo? Scatta la condanna

Omissioni di atti d'ufficio per il consulente tecnico che ritarda di oltre un anno e sette mesi la consulenza tecnica. I giudici precisano che, ai fini dell'esclusione del dolo, è influente il deposito prima di un cd con i dati catalogati, come lo è, visti i tempi eccessivamente lunghi, il ritardo nella ricezione della documentazione bancaria. *Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 27 giugno 2016 n. 26589*

**Avvocati.** La sentenza cristallizza i risultati di Milano - Si attende il Consiglio di Stato

# Cnf: il legittimo affidamento rende valide le elezioni

Difficile valutare l'effetto domino sugli altri 100 Consigli

Giovanni Negri  
MILANO

Il Cnf "salva" le elezioni fornsi. A Milano e, probabilmente, altrove. Anche se l'effetto domino è difficile da misurare, non conoscendo nel dettaglio le ragioni dei ricorsi, la sentenza del Consiglio nazionale forense, depositata il 25 giugno, cristallizza i risultati elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano per il quadriennio 2015-2018. E lo fa, a quasi un anno e mezzo dall'elezione, valorizzando, quanto a regolarità della consultazione, il principio del legittimo affidamento, fondato sull'applicazione delle regole in vigore al tempo delle elezioni. Una determinazione, che, in attesa dei chiarimenti definitivi sul versante amministrativo con l'attesa pronuncia del Consiglio di Stato sul regolamento ministeriale, potrebbe estendersi a quegli altri 100 Consigli dell'ordine che hanno rinnovato i vertici sulla base della disciplina allora vigente. In 20 di questi, tra cui Milano, erano poi stati presentati ricor-

si, contestando a vario titolo il risultato elettorale. Ora il Cnf, investito della questione, chiarisce innanzitutto il perimetro della sua decisione, ritenendo che il risultato delle elezioni deve essere verificato con esclusivo riferimento alla data in cui i singoli atti del procedimento elettorale vero e proprio (indizione delle elezioni, convocazione dell'assemblea, presentazione delle liste e delle candidature, operazioni di voto e di scrutinio, proclamazione degli eletti) sono stati posti in essere e alle norme fissate dal regolamento a quella data in vigore. Erano quelle norme, infatti, che, sottolinea il Cnf, le autorità preposte alla loro attuazione erano chiamate a osservare, «ed hanno, nel caso in esame, correttamente osservato, ritenendo legittimi i voti di lista ed i voti individuali espressi nel pieno rispetto delle norme di cui all'articolo 9 comma 5 e 6 del Dm 170/2014».

Va poi tenuto conto di un altro elemento: il ricorso non puntava all'annullamento di

tutte le operazioni elettorali e dei loro risultati. Veniva invece chiesta la rettifica dell'esito della consultazione, dopo un giudizio di illegittimità dei voti attribuiti ai candidati di alcune liste (non a quella guidata dal candidato risultato vincente, Remo Danovi, che aveva limitato il numero degli aspiranti consiglieri a 16 con quota di genere). In questione c'era infatti la legittimità della possibilità di attribuire un numero di voti pari al numero dei posti di consigliere disponibili. Possibilità in contraddizione, sosteneva il ricorso, con quanto stabilito dalla legge di riforma dell'ordinamento professionale, la n. 247 del 2012, all'articolo 28 comma 3. A venire sollecitata era allora la proclamazione della corretta graduatoria degli eletti. Sollecitazione alla quale il Cnf dà adesso risposta negativa, sottolineando che un verdetto di rettifica dei risultati elettorali nella direzione richiesta finirebbe per colpire non solo e non tanto le posizioni di alcuni eletti, ma inciderebbe sul diritto e sulle li-

bertà di voto «di tutti coloro che, una volta ammesse (all'epoca) legittimamente e, poi, incontestatamente anche le liste formate da 25 candidati, hanno (all'epoca) correttamente espresso il loro voto nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni disciplinanti le operazioni elettorali, con il legittimo affidamento derivante dalla ammissione della lista da ciascuno votata». Allora, prosegue il Cnf nella sua interpretazione, un eventuale annullamento dei voti attribuiti a tali liste vizierebbe in maniera inammissibile il risultato elettorale anche sotto il profilo dei diritti riconosciuti all'elettorato attivo. «perché finirebbe per determinare un vero e proprio annullamento della volontà espressa da un gran numero di elettori che, ove fossero state presentate liste diverse e con un minor numero di candidati, avrebbero potuto esprimere legittimamente il voto in loro favore concorrendo in tal modo a determinare un diverso risultato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Cassazione.** Esclusa la petulanza della moglie per le telefonate all'ex marito sulla gestione della prole

## Non moleste le chiamate per i figli

Patrizia Maciocchi  
ROMA

Nessuna condanna per molestie alla ex moglie che telefona in modo insistente e invia sms all'ex marito anche di notte, se il suo scopo è parlare dei figli o ottenere il rispetto degli obblighi di mantenimento. La Cassazione (sentenza 26776) accoglie il ricorso della signora contro la condanna, inflitta dal Tribunale, per molestia e disturbo. Il consorte separato aveva querelato la ex, che per oltre un mese lo aveva

raggiunto ad ogni ora, malgrado l'uomo avesse più volte cambiato il numero di telefono. Secondo i giudici di merito il mezzo telefonico non era stato usato come strumento normale di comunicazione ma per molestare (articolo 660 del codice penale). La ricorrente porta però in Cassazione le sue giustificazioni. Intanto la parte "lesa" nella vicenda era stata condannata per violazione degli obblighi di assistenza familiare. La signora, che era stata sfrattata per morosità e aveva

difficoltà a gestire i figli, non chiamava e inviava sms per disturbare l'ex ma per cercare un contatto nell'interesse dei figli. Per la Cassazione sono delle buone ragioni per derogare al "galateo" sull'ora e sul numero delle telefonate. I giudici ricordano che anche gli sms rientrano nel raggio d'azione dell'articolo 660 del codice penale, perché ad essi, a differenza dei messaggi epistolari, non ci si può sottrarre. I giudici precisano anche che l'elemento soggettivo del reato è

dunque la consapevolezza di mettere in atto una condotta petulante, scatta anche quando l'agente esercita, o crede di esercitare un suo diritto. Detto questo però la Cassazione esclude che la ricorrente possa essere considerata una molestatrice. Il marito interrompeva le telefonate sgradite che avevano come tema fisso, al pari dei messaggi, i figli e le questioni economiche. Per la Cassazione definendo le chiamate fonti di disturbo si finisce per giustificare il comportamento del genitore che per sottrarsi agli obblighi taglia i contatti. Ma chiudere il telefono non serve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Tribunale Milano.** Il contratto di factoring Cedente non obbligato a fornire al «factor» le valutazioni sui debitori

Selene Pascasi

Al factor non basta reclamare la violazione da parte del cedente degli obblighi di collaborazione, per evitare di pagare le somme dovute per l'anticipazione dei crediti ceduti. Ciò, anche nell'ipotesi di mancata consegna, da parte del cedente, dei documenti richiesti dal factor, dai quali sarebbe emersa l'inaffidabilità del debitore. Del resto, per evitare ogni rischio, il cessionario potrebbe sempre decidere di non firmare il contratto. Lo puntualizza il Tribunale di Milano (giudice Ricciardi), con sentenza del 20 maggio. Perno della questione, la discussa violazione degli obblighi derivanti da un contratto di factoring. Ad aprire la causa è una società operante nel campo farmaceutico, attivata per ottenere la condanna della cessionaria al pagamento delle somme dovute a titolo di anticipazione dei crediti ceduti. Denaro non dovuto, secondo il legale del factor, per «decadenza ex tunc dalla garanzia pro soluto a seguito della grave violazione, da parte della Spa cedente, degli obblighi di collaborazione pattuiti con il contratto di cessione».

Più volte, infatti, annota l'avvocato, la sua assistita aveva chiesto alla cedente di fornire documenti o informazioni circa la solvibilità dei debitori dei quali, peraltro, conosceva la carenza di affidabilità. E tacere notizie fondamentali per ottenere la concessione di una garanzia che altrimenti il factor non avrebbe concesso - conclude il difensore - costituisce sia inadempimento contrattuale, che condotta contraria a buona fede. Di qui, la decadenza dalla garanzia pro soluto. Ma il Tribunale non concorda e accoglie la domanda: non «può imputarsi al cedente alcun inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di cessione contestati dal factor per invocare la decadenza ex tunc dalla garanzia».

Il giudice ricorda come l'impresa di factor - svolgendo professionalmente attività di acquisto di crediti non ancora esigibili, che le imprese venditrici vantano presso la propria clientela - è chiamata a preoccuparsi di riscuoterli, anticipandone alla cedente in tutto o in parte l'importo o, come nel caso concreto, acquistando pro soluto, assumendosi il rischio di insolvenza del debitore. Non solo. Il factor, tenuto ad acquisire autonomamente i dati necessari per valutare il grado di solvibilità dei ceduti, ha sempre facoltà, nella fase precontrattuale, di chiedere al cedente le scritture contabili relative ai rapporti pre-

**SCRITTURE CONTABILI**

Per misurare la solvibilità dell'interlocutore, in fase precontrattuale, si possono chiedere le scritture contabili relative ai rapporti progressi

gressi fornitore-debitori, proprio per indagare sull'affidabilità economica della clientela del cedente.

Si tratta, in sintesi, di un «onere di ricerca documentale», che non può essere trasferito sul fornitore in base alla generica affermazione per cui il factor può indagare sulla progressiva situazione economico-finanziaria dei debitori ceduti unicamente «sulla base delle ufficiali informazioni tratte da banche dati di pubblico dominio». D'altro canto, a fronte del rifiuto del fornitore di consegnare a controparte copia dei documenti contabili richiesti, nulla vieta che il factor possa scegliere di non concludere il contratto «per evitare il rischio di garantire per debitori dei quali ignora incolpevolmente l'affidabilità commerciale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Corte diritti dell'uomo**  
Lo Stato deve garantire le visite ai minori

Marina Castellaneta


Otto anni senza poter ripristinare il rapporto con la figlia. E questo malgrado le sentenze che hanno riconosciuto il diritto del padre a incontrare la minore. Un'inerzia, quella mostrata dalle autorità nazionali, che è costata all'Italia una condanna dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

A rivolgersi a Strasburgo il padre di una bambina che, dopo il divorzio, non aveva più potuto avere contatti con la figlia. Denunciato dalla ex moglie per abusi sulla minore, era stato assolto da tutte le accuse. Ma la donna aveva fraposto continui ostacoli alle visite del padre. Malgrado le sentenze che hanno dato ragione al padre e le richieste ai servizi sociali per organizzare gli incontri, il diritto di visita non è stato realizzato in modo effettivo. Le misure decise dai tribunali, infatti, osserva la Corte, sono state automatiche e stereotipate. Con la conseguenza che le autorità nazionali, con la loro inerzia, hanno lasciato consolidare la grave situazione.

Eppure, scrive la Corte, nell'ambito dei legami familiari, il trascorrere del tempo senza contatti produce conseguenze irrimediabili. Di conseguenza, nel non garantire l'applicazione effettiva di misure adeguate volte a superare l'ostilità della madre della bambina e assicurare le visite del padre, l'Italia ha violato la Convenzione e in particolare gli obblighi positivi che derivano dall'articolo 8, in cui le misure preparatorie che servono ad assicurare i diritti. Tenuto conto, inoltre, che la mancata cooperazione di uno dei genitori non dispensa le autorità competenti dall'adozione di tutte le misure suscettibili di assicurare il mantenimento del legame familiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

\* In distribuzione agli abbonati di Guida al Diritto dal 6/6/2016. \*\* Offerta valida in Italia dal 15/6/2016 al 30/7/2016



IN EDICOLA

In edicola lo speciale di Guida al Diritto\* che spiega nel dettaglio tutte le novità su unioni civili e convivenze. Gli esperti del Sole 24 ORE approfondiscono non solo diritti e doveri e tipologie di contratto, ma anche gli adempimenti con la Pubblica amministrazione, le regole sulle successioni e sulla pensione di reversibilità, le fasi dello scioglimento e della cessazione del rapporto. Una guida da non perdere.

**IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ\*\***

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

Il Sole  
**24 ORE**  
Il primo quotidiano digitale

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



FALLIMENTO/1  
Possibile la revoca dell'atto di vendita



La sentenza di accoglimento dell'azione promossa dal creditore per ottenere la revoca dell'atto di alienazione di un immobile compiuto dal proprio debitore è opponibile al fallimento dell'acquirente secondo le regole ricavabili dagli articoli 2652 n. 5 del Codice civile e 45 della legge fallimentare ovvero nel caso in cui la domanda ex articolo 2901 del Codice civile sia stata trascritta in data anteriore al fallimento.

FALLIMENTO/2  
Cessione dei crediti a scopo di garanzia

In virtù della cessione dei crediti a scopo di garanzia, ai sensi dell'articolo 61 della legge fallimentare il terzo è un coobbligato del cedente. Il legittimo esercizio dell'autonomia negoziale non impedisce che il trasferimento del diritto all'incasso derivante dalla cessione del credito dal cliente finanziato su conto anticipi alla banca, possa integrare, unitamente agli estremi della cessione pro solvendo del credito vantato verso terzi, sia una funzione di garanzia che solutoria.

Corte di cassazione, sezione I, sentenza n. 12461 depositata il 16 giugno 2016

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO  
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Diritto civile. Con il varo della legge sul «dopo di noi» decollano questi contratti che «segregano» parte del patrimonio

# Affidamento fiduciario garante di un progetto

## Titolarità trasferita a scopi vari: dai passaggi d'impresa alle tutele personali

PAGINA A CURA DI  
Angelo Busani

Via libera ai contratti di affidamento fiduciario, per merito della legge sul dopo-di-noi, la 112/2016 («Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»), approvata dalla Camera il 14 giugno, pubblicata in Gazzetta il 24 ed entrata in vigore il 25. Questi contratti, «sdoganati» dalla nuova normativa, hanno però una valenza assai più ampia di quella utilizzabile a tutela dei più deboli. Vediamo come.

### Il contratto

Per contratto di «affidamento fiduciario» si intende il contratto con il quale un soggetto, detto affidante, si accorda con un altro soggetto, detto affidatario, affinché quest'ultimo, con riguardo a determinati beni la cui titolarità viene attribuita dall'affidante all'affidatario, impieghi tali beni a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari, secondo un programma delineato dall'affidante e accettato dall'affidatario.

Ad esempio, se un venditore e un acquirente convengono un pagamento dilazionato del prezzo di compravendita e (in attesa della maturazione del termine di pagamento) ne pattuiscono, «a garanzia», il deposito presso un soggetto terzo, utilizzando il contratto di affidamento fiduciario si ottiene l'effetto che il denaro entra nella piena disponibilità dell'affidatario, il quale deve però svolgere, con riguardo al denaro affidatogli, l'attività descritta nel programma che gli è stato impartito, vale a dire il pagamento del prezzo di compravendita alla scadenza pattuita. Ancora, se Tizio è un anziano proprietario di immobili che gli fruttano un reddito periodico, egli, in previsione di non poter più provvedere all'amministrazione dei suoi beni, li può attribuire a un affidatario, con il programma di gestirli, riscuoterne le rendite, investire il denaro ricavato e anche di utilizzarlo, in tutto o in parte, per provvedere alle esigenze di vita e di salute dell'affidante medesimo (salvo poi riversarli ai suoi eredi, dopo la sua morte).

I soggetti del contratto di affidamento fiduciario possono essere persone fisiche o giuridiche; in particolare, l'affidatario non deve necessariamente avere caratteristiche professionali. Anche quanto ai beni oggetto di affidamento, così come accade per il trust, non vi sono limitazioni (invece, nel caso del vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2645-ter del Codice civile, il vincolo è limitato a beni immobili e beni mobili registrati).

Con il contratto di affidamento fiduciario si origina dunque, nel patrimonio del soggetto affidatario, una sfera patrimoniale «segregata» rispetto al suo patrimonio generale, alle cui sorti il patrimonio affidatario resta insensibile: in altre parole, ad esempio, se l'affidatario si coniuga in regime di comunione dei beni, i beni affidati non entrano nel regime di comunione; se l'affidatario ha ragioni di debito (per obbligazioni non dipendenti dal contratto di affidamento fiduciario), i beni affidati non sono sottoponibili a esecuzione da parte dei creditori personali dell'affidatario. Viceversa, dei debiti contratti nell'esercizio dell'affidamento fiduciario, rispondono i beni affidati e non

quelli personali dell'affidatario (i quali, peraltro, restano soggetti all'esecuzione dei creditori dell'affidatario per la responsabilità in cui l'affidatario incorra nell'esercizio del suo «mandato»).

### Gli effetti

Questo effetto segregativo, che si produce in capo all'affidatario in conseguenza dell'affidamento fiduciario, era ipotizzato da insigne dottrina anche anteriormente al varo della legge sul «dopo-di-noi». Se di tale effetto si potesse mai dubitare, la predetta legge è venuta a comunicare a tacitare ogni discussione: infatti, essa prevede che, in caso di affidamento fiduciario, si origina in capo all'affidatario un «fondo speciale» e cioè appunto un patrimonio separato. Se è questo l'effetto dell'affidamento fiduciario, esso può servire anche come formidabile strumento di protezione patrimoniale per l'affidante: infatti, questi perde la titolarità dei beni dati in affidamento e, venendo tali beni vincolati all'attuazione del programma che egli ha dettato, essi si rendono appunto insensibili alle pretese esecutive dei creditori dell'affidante. È chiaro tuttavia che se deve trattare di un contratto «vero» (e non fasullo), e cioè che il programma dettato dall'affidante deve essere reale e meritevole di tutela poiché, in mancanza, nessun affidamento si originerebbe.

In quest'ambito è chiaro che anche la figura dell'affidatario è di centrale rilevanza: se si tratta di un soggetto che svolga solo un materiale ruolo di esecutore di ordini altrui e quindi il «programma» si riduca a un mero mandato, la segregazione patrimoniale non si origina. L'affidatario, come detto, non deve necessariamente essere un soggetto professionale, perché esistono ambiti di natura personale nei quali è indubbio che sia più funzionale un affidatario legato da rapporti di frequentazione e affetto. Al di fuori di questi casi, però, è indubbio che lo status professionale dell'affidatario aiuta a considerare il contratto in questione come originatore di un effettivo vincolo di destinazione.

### I casi principali di utilizzo

#### TUTELA DI UN DISABILE

Due genitori di un figlio disabile decidono di affidare una somma di denaro a un'istituzione di assistenza in modo tale che, quando non saranno più in grado di provvedere direttamente

all'assistenza del figlio disabile (per ragioni di età avanzata, di sopravvenuta incapacità, di morte eccetera), l'istituto affidatario possa provvedere alle esigenze di vita del figlio disabile

#### PASSAGGI GENERAZIONALI IN AZIENDA

Un padre imprenditore, titolare del 100% di una Spa, ha due figli, entrambi ritenuti capaci di guidare l'azienda quando il padre non potrà più provvedervi. Per evitare situazioni di stallo decisionale, il padre dona il 49%

per cento delle sue azioni a ciascun figlio e affida il 2% a un soggetto con il programma che egli vota a favore della soluzione che imprenditorialmente gli appaia più efficace ove i figli siano discordi su di essa

#### PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE

Tizio è un dirigente d'impresa. Ora vuole licenziarsi e intraprendere una rischiosa attività in proprio, ma non vuole compromettere il suo patrimonio: due appartamenti e 500 mila euro. Affida perciò questi beni a un affidatario fiduciario,

affinché li gestisca in favore dei suoi due figli (mettendoli a loro disposizione per abitazione o mettendoli a reddito o vendendoli e reinvestendo il ricavato), con ciò sottraendoli alle pretese di futuri eventuali suoi creditori

#### PATTO PARASOCIALE

Una Srl ha 5 soci ciascuno con la quota del 20%. Per statuto le decisioni assembleari si adottano con il voto favorevole del 50% del capitale. Tre soci istituiscono un sindacato di voto, nel cui ambito le decisioni si adottano con il voto

favorevole di 2 su 3. Per evitare che il pattista dissenziente voti in assemblea in senso difforme dal sindacato di voto affidano la titolarità delle azioni a un fiduciario, che dovrà votare in linea con la maggioranza del patto

#### SALVAGUARDIA BENI ARTISTICI

Tizio, discendente di una dinastia nobiliare, celibe e senza figli, intende destinare a museo, dopo la sua morte, il palazzo patrizio ereditato dai genitori, ricco di opere d'arte. Riservandosi il diritto di

abitazione vita natural durante, egli sottopone ad affidamento fiduciario la nuda proprietà dell'immobile e la proprietà dei mobili che lo corredano affinché l'affidatario possa garantire la desiderata fruizione pubblica

Fisco. Il bene esce dalla titolarità del disponente

# Il nuovo istituto soggetto all'imposta di donazione

Se prima della legge sul «dopo-di-noi» difficilmente il trust poteva subire la concorrenza del contratto di affidamento fiduciario - la cui liceità non era in discussione, mentre indubbiamente suscitava qualche perplessità la sua capacità di segregare i beni affidati rispetto al restante patrimonio dell'affidatario -, oggi il contratto di affidamento fiduciario si candida senz'altro a divenire una valida alternativa al trust (e pure al vincolo di destinazione previsto dall'articolo 2645-ter del Codice civile).

In tutti i tre casi, in capo al soggetto «gestore del vincolo» si origina un patrimonio separato dal suo patrimonio generale e da altri patrimoni separati che tale soggetto eventualmente abbia in «gestione»; pure in tutti i casi i beni oggetto di vincolo fuoriescono dalla sfera giuridica del disponente/affidante, con la conseguenza che (a meno di una riqualficazione della fattispecie in termini di interposizione fittizia) tali beni, in quanto non più di titolarità del disponente, non sono escutibili dai suoi creditori (fatte salve comunque l'esperibilità dell'azione revocatoria o, nell'anno posteriore all'atto istitutivo del vincolo, l'inefficacia proclamata dall'articolo 2929-bis del Codice civile).

Identico dovrebbe essere pure il trattamento fiscale dell'atto di dotazione del trust, del vincolo di destinazione e del contratto di affidamento fiduciario, cioè la loro sottoposizione all'imposta di donazione, in quanto - come ribadito più volte dalla Cassazione - imposta propria degli atti istitutivi dei vincoli di destinazione: infatti, in ognuna di queste ipotesi, sui beni che ne sono oggetto, viene impresso un vincolo di destinazione all'attuazione del programma dettato dal disponente/affidante, il che è l'indispensabile presupposto

affinché, nel patrimonio del trustee/affidatario, si origini quella separazione patrimoniale che permette di tenere distinti i beni personali del soggetto gestore da quegli attribuitigli in trust o in affidamento fiduciario.

Se fin qui è dunque esattamente tutto identico, le ragioni di successo dell'affidamento fiduciario rispetto al trust possono comunque immaginarsi facilmente: anzitutto, nella considerazione, più psicologica che giuridica, secondo cui il trust in taluno ancora evoca un'immagine di nascondimento, di furberia o, addirittura, di evasione fiscale o di svolgimento di attività comunque illecite. Oppure l'idea che sia uno strumento adatto solo a patrimoni di in-

### LA MOTIVAZIONE

Il trattamento tributario è collegato al vincolo di destinazione

gente entità.

Inoltre, sotto un profilo più prettamente giuridico, il contratto di affidamento fiduciario trova la sua disciplina totalmente nel diritto interno mentre, mancando una legge italiana in tema di trust, per il trust occorre comunque riferirsi (con le relative difficoltà applicative e interpretative) alla legge di un Paese che l'abbia disciplinato.

Con l'affidamento fiduciario, inoltre, non può sorgere contestazione sul punto che il foro competente a giudicare di eventuali controversie sia ubicato in Italia, quando invece con il trust potrebbe talora esserci il dubbio che il foro competente sia ubicato nel Paese la cui legge sul trust sia stata scelta come legge regolatrice del trust.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### QUOTIDIANO DEL DIRITTO

Così la responsabilità dell'avvocato  
Sul Quotidiano del diritto tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore. Oggi un approfondimento sulla responsabilità dell'avvocato.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCOPRI IL NUOVO NUMERO DI

# 24 HOURS

## 24 HOURS

INTERVIEW: François Marc Sauter, il mondo del gran turismo marchio secondo Cartier. François Marc Sauter, Cartier's role on the men's watch world.

EVENT: Retrospettiva su Baselworld, il salone mondiale dell'alta orologeria di Basilea. A watch is Baselworld, the world's largest watch horology show.

MANIFATTURA: Chronograph Original, 170 anni di storia di un Paese riflessi in un quadrante. Chronograph Original, 170 years of a nation's history reflected in a dial.

OFFICINE PANERAI  
Esclusività al servizio dell'unicità

Exclusivity creates uniqueness

## Il tempo come non lo avete mai letto

La tradizione. I personaggi. Le ultime novità. Le innovazioni. 24HOURS si presenta con una veste grafica rinnovata e più ricca di contenuti. Un modo nuovo di raccontare l'arte dell'orologeria. Il modo migliore per essere sempre aggiornati.

IN EDICOLA

Il Sole 24 ORE  
Il primo quotidiano digitale

Gráfica - Illustrazione Maria Signori

FORMILAN



**OGNI MESE, UNA NUOVA COLLEZIONE DI DESIDERI.**

How To Spend It: moda, design, motori, food, beauty, viaggi e arte.

**HOW TO SPEND IT.**

DAL 1 LUGLIO IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE.

Il Sole **24 ORE**



[www.ilssole24ore.com](http://www.ilssole24ore.com)